

## Il testo del disegno di legge Nicolais

### Art. 11

#### (Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri.";

b) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Regione competente, ovvero alla Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano."

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la conferma di validità della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

*DDL IN MATERIA DI EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini ed imprese*

### Art. 16

#### (Delega per la riforma del Codice della Strada)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a. coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

b. semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a disposizioni comunitarie;

c. revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione in ambito europeo.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.